



Decreto Proroghe

Nota di Aggiornamento

12 gennaio 2021

Sommario

Proroga termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19	2
Proroghe in materia di lavoro e welfare	3
Proroghe in materia di contratti pubblici	4
Proroghe in ambito societario e sviluppo economico	5
Proroghe in materia ambientale	6
Proroghe in materia di trasporti	8
Proroga di ulteriori misure	10

Lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato in GU il decreto-legge n. 183/2020 (cd. DL Proroghe), che contiene la proroga di termini in scadenza, anche legati all'attuale situazione di emergenza epidemiologica.

Di seguito, una prima disamina delle principali misure di interesse per le imprese (alcune già anticipate nella Nota sugli ultimi provvedimenti adottati per l'emergenza COVID).

Proroga termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Il DL proroga **fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021**, alcuni termini correlati allo stato di emergenza.

In linea generale, si evidenzia che viene individuato un limite temporale massimo - 31 marzo 2021 - che tuttavia potrebbe creare delle incongruenze laddove lo stato di emergenza e le conseguenti misure restrittive fossero prorogati oltre tale data (come peraltro già si sta ipotizzando).

Tra le misure più significative, si evidenziano le seguenti:

- riguardo alla **produzione mascherine chirurgiche**, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, validati, rispettivamente dall'Istituto superiore di sanità e dall'INAIL;
- riguardo alle **mascherine chirurgiche equiparate ai DPI**, per contenere il diffondersi del virus, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Le disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Proroghe in materia di lavoro e welfare

Il DL proroga **fino alla cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021**, una serie di disposizioni di interesse per il mondo produttivo.

- **Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori c.d. fragili:** per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le PA provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. L'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

L'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

- **Procedura semplificata per il lavoro agile:** i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi informativi sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Il Ministero del Lavoro, con comunicato apparso sul proprio sito istituzionale, ritiene che l'art. 19 del decreto-legge, che rinvia a un allegato per individuare le proroghe al 31 marzo del 2021, comprenda anche quella riguardante la procedura semplificata in tema di lavoro agile. L'interpretazione proposta dal Ministero è condivisibile, tanto più se si considera che modifica l'orientamento a suo tempo espresso su una identica formulazione di legge.

È prevista, inoltre, la **sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria**, già prevista dal DL Cura Italia per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021.

Proroghe in materia di contratti pubblici

È condivisibile la proroga fino al 31 dicembre 2021 della norma prevista dal DL Rilancio che consente alle stazioni appaltanti di **elevare l'importo dell'anticipazione del prezzo dal 20%, (previsto dal Codice dei contratti pubblici) al 30%.**

È altresì positiva la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'**indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori** in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni.

Proroghe in ambito societario e sviluppo economico

Il provvedimento proroga, sempre fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la possibilità, prevista dal DL Cura Italia, di tenere **assemblee societarie in videoconferenza o audioconferenza**, parteciparvi a distanza, utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto. Inoltre viene prorogata la norma del medesimo decreto che stabilisce che possano riunirsi secondo tali modalità, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative e i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché vi sia adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Inoltre, è differito al 31 dicembre 2022 il termine per l'assolvimento degli **obblighi di formazione dei revisori legali dei conti** relativi agli anni 2020 e 2021.

Il provvedimento estende anche al 2021 la possibilità di **stipulare il contratto di rete con causale di solidarietà per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione** delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza. La proroga di 12 mesi, sebbene rappresenti un primo utile risultato, continua a non rispondere appieno alla *ratio* della nuova forma solidaristica di rete tra imprese, che dovrebbe poter essere utilizzata ogniqualvolta si verifichi una crisi dichiarata con provvedimento delle autorità competenti e in grado di produrre effetti negativi sul tessuto produttivo, non solo quindi per un tempo limitato e collegato alla pandemia da Covid-19. Pertanto, come proposto da Confindustria, sarebbe opportuna una modifica in sede di conversione per cancellare il limite temporale e rendere strutturale questa misura anti-crisi.

Proroghe in materia fiscale

È stata prorogata al 1° luglio 2021 l'entrata in vigore della disciplina concernente le **vendite a distanza** di taluni beni (cellulari, PC, laptop e consolle da gioco) tramite piattaforme virtuali o simili, in base alla quale il soggetto che intermedia la vendita è ritenuto il soggetto che

riceve e vende tali beni. Pertanto, rimane fino al 30 giugno 2021 l'obbligo di comunicare trimestralmente il riepilogo delle vendite a distanza intermedie.

Il provvedimento differisce l'entrata in vigore della **lotteria degli scontrini** (già posticipata al 1° gennaio 2021 dall'art. 141 del DL Rilancio), subordinandola a un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria da adottarsi entro il 1° febbraio 2021. Oltre a stabilire le regole di applicazione, estrazione e assegnazione dei premi, tale provvedimento dovrà, altresì, definirne i tempi di avvio. Inoltre, è stata rinviata al 1° marzo 2021 la possibilità di segnalare, sul portale dedicato, la mancata acquisizione del codice lotteria da parte dell'esercente.

Inoltre, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (modello 730), è stato posticipato al 2022 l'obbligo di adempiere alla **memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate adeguando i registratori telematici per l'invio dei dati al STS. Ne consegue che, anche per l'anno 2021, l'adempimento si ritenga assolto con la trasmissione dati al STS secondo le regole vigenti.

Viene, infine, rinviato al 30 giugno 2021 l'obbligo per i Comuni di adeguare i contratti di affidamento a terzi della **riscossione coattiva** delle entrate locali alle nuove regole definite dalla Legge di Bilancio 2020.

Proroghe in materia ambientale

Viene introdotto un regime transitorio che sospende, fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo di **etichettatura degli imballaggi** secondo gli standard europei, che sta ingenerando – proprio in assenza di un adeguato periodo transitorio – particolari criticità per gli operatori, anche in considerazione della necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo troppo ristretto.

Tale intervento, seppur positivo, risulta tuttavia parziale e, quindi, non sufficiente rispetto alle istanze provenienti dalle imprese. Infatti, il regime transitorio introdotto non riguarda anche l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la

natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione UE. Al riguardo, si evidenzia che la decisione europea al momento è solo facoltativa e che la disposizione in esame reca una regola tecnica che, per divenire cogente, deve essere notificata alla Commissione UE. Pertanto, in considerazione degli investimenti che le imprese dovrebbero compiere in un contesto normativo ancora incerto, si ritiene necessario che, in sede di conversione, venga esteso il regime transitorio anche a questo ulteriore obbligo, chiarendo al contempo che l'intera disposizione di cui all'art. 219, co. 5, del Codice dell'Ambiente si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo, escludendo dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, o all'esportazione in Paesi terzi.

In tema di **controlli radiometrici**, è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale, in attuazione dell'articolo 72, comma 3 del decreto legislativo n. 101 del 2020 in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Pertanto, fino alla predetta data, ai fini della sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo continuerà ad applicarsi la disciplina previgente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100.

Tuttavia, si ritiene necessario prevedere che tale proroga sia estesa al 31 luglio 2021. Ciò risulta giustificato sia dalla tempistica prevista per la procedura di notifica preventiva del decreto attuativo alla Commissione UE (con periodo di status quo di tre mesi), sia soprattutto dall'esigenza di avviare un confronto sui contenuti del decreto attuativo coinvolgendo le categorie coinvolte, oltre alle diverse amministrazioni concertanti. Inoltre, al fine di assicurare la chiarezza del quadro normativo e il coordinamento delle disposizioni previgenti con quelle previste nel citato d.lgs. n. 101 del 2020, è altresì necessario correggere il testo di recente pubblicazione per un più funzionale raccordo con l'attuale normativa di riferimento e con il quadro autorizzativo dettato dal Codice dell'Ambiente e dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Con specifico riferimento al regime dettato dall'articolo 26 del d.lgs. n. 101 del 2020, relativo all'**autorizzazione prefettizia per gli impianti di gestione di residui ai fini dello**

smaltimento, si rileva che, ad oggi, esso risulta privo di disposizioni che consentano la gestione del regime transitorio e disciplinino quello applicabile alle discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La definizione di un regime transitorio è, quindi, necessaria per garantire l'operatività degli impianti già autorizzati o i cui procedimenti autorizzativi siano stati avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, lasciando in quest'ultimo caso al proponente la facoltà di rimodulare il progetto presentato alla nuova disciplina in funzione dello stato d'avanzamento dell'iter istruttorio.

Da ultimo, si segnala la necessità di prevedere, altresì, lo slittamento della scadenza relativa all'articolo 22 del citato d.lgs. n. 101 del 2020, al fine di garantire agli esercenti, che devono effettivamente essere assoggettati all'obbligo di provvedere alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui da essa derivanti, un tempo adeguato necessario a verificare la congruità con l'elenco di attività riportato all'allegato 2 del medesimo decreto, in quanto in tale elenco sono riportate voci non presenti nella Direttiva comunitaria.

Proroghe in materia di trasporti

Il Decreto, inoltre, proroga alcuni termini previsti dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, che ha introdotto alcune procedure relative alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale e alle ispezioni di sicurezza. Tale provvedimento si applica alle strade che fanno parte della rete stradale TEN-T, alla rete stradale di interesse nazionale non facente parte di quella transeuropea, mentre per tutte le altre strade costituiscono norme di principio.

In particolare, viene posticipata al 1° gennaio 2022 l'applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, e al 31 dicembre 2021 la predisposizione da parte di regioni e province autonome della disciplina riguardante **la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali** di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea.

Inoltre, vengono differiti al 31 luglio 2021 i termini di perfezionamento dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari delle **concessioni autostradali** presentati entro il 30 marzo 2020; si differisce, sino a tale definizione, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e 2021 da parte dei concessionari autostradali, il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza e si inserisce analogo differimento sino a tale data anche per i il 2021

Inoltre, si prevede che, per le **patenti di guida**, la cui domanda di conseguimento sia stata presentata nel corso del 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al co. 1 dell'art. 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, deve essere eseguita entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

In tema di **trasporto pubblico locale**, si prevede che la ripartizione delle risorse stanziata nel 2021 venga effettuata, al pari dell'esercizio 2020, senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dall'art. 27, co. 2-bis, del DL 50/2017, con riferimento alle variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI.

Inoltre, il DL prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **sui gestori di servizi di TPL e regionale e di trasporto scolastico**, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021. Tali disposizioni non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

Si segnala poi **il progetto "Mantova Hub"**, per il quale è stato previsto che per far proseguire i lavori nell'anno 2021, il responsabile unico del procedimento è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato e i termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione e il completamento del progetto è stata autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, la concessione del finanziamento è subordinata agli esiti istruttori da parte

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento.

Riguardo all'**ANAS**, si prevede, a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare la stessa ANAS della riduzione delle entrate relative all'anno 2020.

Proroga di ulteriori misure

Il Decreto proroga al 30 giugno 2021 il termine di restituzione del **prestito ponte concesso in favore dell'Alitalia–Società aerea italiana Spa** in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo, anch'esse in amministrazione straordinaria.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, sono state poi introdotte disposizioni a tutela della clientela degli **intermediari britannici operanti in Italia**. In particolare, sono previste norme a salvaguardia della continuità dei servizi prestati da intermediari che, all'entrata in vigore del Decreto, avevano già presentato istanza di autorizzazione in Italia, e per l'ordinata gestione dei rapporti in tutti i casi di cessazione dell'operatività.